



COMUNE DI GUARDIAGRELE

(Provincia di Chieti)

REGOLAMENTO COMUNALE

T A R I

(Art. 1, comma 682, Legge 27 dicembre 2013, n. 147)

Approvato con delibera C.C. n. 69 del 30/12/2015

Modificato:

- con delibera C.C. n. 11 del 30.3.2017
- con delibera di C.C. n. 3 del 13.03.2019
- con delibera di C.C. n. 63 del 30.12.2019
- con delibera di C.C. n.....del.....

Disposizioni Generali

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Art. 2 - Presupposto per l'applicazione del tributo

Art. 3 - Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria

Art. 4 - Categorie di utenza

Art. 5 - Locali ed aree oggetto della tariffa

Art. 6 - Determinazione della superficie tassabile

Art. 7 - Esclusioni dal tributo

Art. 8 - Riduzioni del tributo

Art. 9 - Riduzioni per il recupero

Art. 10 - Copertura finanziaria delle riduzioni

Art. 10 *bis* - Riduzioni per emergenza Covid - 19

Art. 11 - Riduzione ed esenzioni di superfici per produzione di rifiuti speciali non conferibili al pubblico servizio

Art. 11 *bis* - Riduzione per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico.

Art. 12 - Determinazione delle tariffe

Art. 13 - Riscossione Art.

14 - Dichiarazione

Art. 15 - Verifiche ed accertamenti

Art. 16 - Rimborsi e compensazione

Art. 17 - Funzionario Responsabile

Art. 18 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

Art. 19 - Riscossione coattiva

Art. 19 *bis* - Disposizioni in materia di ravvedimento operoso

Art. 20 - Entrata in vigore del regolamento

Art. 21 - Disposizioni transitorie

Allegati: Tabelle di cui al D.P.R. n. 158/1999 - Tabelle di classificazione delle utenze domestiche e non domestiche

REGOLAMENTO COMUNALE

TARI

DISPOSIZIONI GENERALI

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita, in sostituzione dei precedenti tributi sui rifiuti applicati dal Comune, la Tassa sui rifiuti (TARI), a copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica dal Comune nell'ambito del proprio territorio, ai sensi della vigente normativa ambientale.
2. Ai fini della classificazione dei rifiuti si fa riferimento al D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., nonché alle disposizioni contenute nel Regolamento di gestione approvato con deliberazione di C.C. del 20 gennaio 2011 n. 81.
3. L'applicazione della TARI è disciplinata dall'art. 1, commi 641 - 668 L. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, dalle norme immediatamente operative del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle disposizioni dettate dal D.P.R. 158/1999 e dal presente Regolamento.
4. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, integra la disciplina legislativa della tassa sui rifiuti, stabilita dall'art. 1, commi 639 e seguenti della legge n. 147/2013.
2. Il presente regolamento fissa i criteri per l'applicazione del tributo al fine di:
 - a) definire i coefficienti ed i meccanismi di determinazione delle tariffe delle diverse utenze, unitamente alle modalità di applicazione del tributo;
 - b) classificare le categorie di utenza, nel rispetto delle disposizioni dettate dal legislatore nazionale, in considerazione della potenzialità dei rifiuti conferiti;
 - c) esercitare la potestà regolamentare attribuita ai Comuni ai sensi dell'articolo 52 del d.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, con particolare riferimento alla gestione del tributo, alle riduzioni previste dal legislatore ed alle ulteriori previste nel presente Regolamento.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme del vigente Regolamento per la gestione delle entrate comunali e le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 - Presupposto per l'applicazione del tributo

1) Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte che insistono interamente o prevalentemente sul territorio del Comune, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Art. 3 - Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria

1) Il tributo è dovuto da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo occupa o detiene i locali le aree, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso comune.

2) Si considera soggetto tenuto al pagamento del tributo:

a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo articolo 13 o componenti del nucleo familiare o altri detentori;

b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.

3) In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locate a non residenti.

4) Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è il responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.

Art. 4 - Categorie di utenza

1. Il tributo comunale sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell'utenza fra domestica e non domestica
2. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie come da tabella di classificazione delle utenze domestiche allegata al presente regolamento e sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:

a) utenze domestiche di residenti; le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al 31 dicembre dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente. Nel caso in cui l'abitazione sia occupata, oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti/nucleo familiare dimoranti/residenti per almeno sei mesi nell'anno solare, quali, ad esempio badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo articolo 14. Il numero dei componenti può essere diversamente determinato da quanto risulti nel nucleo familiare anagrafico, solo in presenza di figli studenti universitari, non lavoratori, domiciliati presso altro comune, per almeno dieci mesi continuativi, a condizione che l'interessato presenti copia del contratto di affitto registrato e ricevuta di avvenuto pagamento delle tasse universitarie o, in caso di esenzione delle stesse, gli atti comprovanti l'iscrizione. La documentazione deve essere prodotta entro la data del 30 novembre dell'anno di riferimento e il beneficio sarà riconosciuto a partire dal 1 gennaio successivo e per la durata dell'intero anno.

È fatto obbligo al contribuente di comunicare annualmente il permanere dei requisiti, previa presentazione di idonea documentazione, pena la decadenza del beneficio.

Il beneficio può essere concesso per un massimo di cinque anni.

- b) utenze domestiche di residenti tenute a disposizione: il numero degli occupanti si presume pari ad 1 (uno);
- c) utenze domestiche di non residenti; le utenze domestiche non residenti sono occupate da persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche, considerando un numero fisso di occupanti pari a 2 (due) nella generalità dei casi.
3. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività come da tabella di classificazione delle utenze non domestiche allegata al presente regolamento e, in funzione della specifica idoneità a produrre rifiuti, in ulteriori sottocategorie tariffarie. La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base

dei criteri previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, come individuati nella tabella allegata al presente regolamento. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali e per le quali non sia possibile distinguere o delimitare quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento all'attività prevalente.

Art. 5 - Locali ed aree oggetto della tariffa

1. Si considerano tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso (a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale), ad eccezione di quella parte ove si formano, di regola, i rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso, anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, per i quali risulti rilasciata una licenza o una autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali.
2. Relativamente alle utenze domestiche sono considerati, nella formazione della superficie utile, tutti i vani principali, gli accessori diretti ed indiretti (corridoi, ingressi, anticamere, ripostigli, bagni), nonché tutti i locali di servizio, anche se interrati o separati rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, fondi, lavanderie, serre, ecc.).
3. Per le utenze non domestiche sono computate le superfici utili di tutti i locali, principali, secondari o accessori, destinati all'esercizio dell'attività, quali:
 - tutti i vani principali e accessori adibiti a studi professionali ed all'esercizio di arti e professioni;
 - tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizio di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni caserme, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché i negozi e i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stabili o posteggi nei mercati coperti e le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico;

- tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e da divertimento, sale da gioco o da ballo o ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza, ivi comprese le superfici all'aperto utilizzate sia direttamente per tali attività che per la sosta del pubblico interessato a prendere parte e\o ad assistere allo svolgimento dello spettacolo o della attività;
 - tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale di aspetto, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti, ecc.) dei collegi, convitti, istituti di educazione privati e delle collettività in genere;
 - tutti i vani accessori e pertinenze, nonché la superficie all'aperto, finalizzate alle soste del pubblico, senza nessuna esclusione, in uso o detenuti da enti pubblici - comprese le unità sanitarie locali - dalle associazioni culturali, politiche, sportive, ricreative anche a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, enti di patronato, nonché dalle stazioni di qualsiasi genere;
 - tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto finalizzate alle soste del pubblico, degli automezzi, esposizioni e/o depositi di materiali, destinati ad attività produttive industriali, agricole (comprese le serre fisse al suolo), artigianali, commerciali ed i servizi, ivi comprese le sedi degli organi amministrativi, uffici, depositi, magazzini, ecc.;
 - tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto destinate alle soste del pubblico, degli impianti sportivi coperti escluse le superfici destinate all'esercizio effettivo dello sport.
- 4 Per le attività economiche e professionali svolte in unità immobiliari adibite a civile abitazione o svolte in altri locali diversi dalla categoria di appartenenza, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata, mediante presentazione di autocertificazione attestante le rispettive superfici, con in allegato adeguata planimetria dei locali in scala 1: 100 o 1 :200.
- 5 le aree pertinenziali di locali diversi da quelli destinati a civile abitazione, di cui al successivo articolo 6, comma 1.
- 6 le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.

Art. 6 - Determinazione della superficie tassabile

1) Fino all'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 14, comma 9-bis del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, che prevede l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di quella catastale, la superficie delle unità immobiliari a destinazione

ordinaria, iscritte o iscrivibile nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile al tributo è quella calpestabile.

2) Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate per le previgenti disposizioni tributarie in materia di rifiuti, fatto salvo quanto previsto al precedente comma 1. In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione, di cui al successivo articolo 14, se le superfici già dichiarate o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto.

3) Ai fini dell'applicazione della tassa rifiuti sono considerati come unica unità immobiliare le porzioni di UIU (unità immobiliare urbana) formanti un'unica unità immobiliare. Qualora tale situazione non è riportata nel NCEU deve essere comprovata con una perizia tecnica asseverata semplice, redatta da un professionista iscritto ad apposito albo, nel quale si dichiara che le porzioni di UIU costituiscono, di fatto, un'unica unità immobiliare.

Art. 7 - Esclusioni dal tributo

1. Sono escluse dal tributo, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del C.C. che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. Non sono assoggettati al tributo i locali e le aree che, per loro caratteristica e destinazione o per obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, non possono produrre rifiuti, quali a titolo esemplificativo:
 - a) Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b) Fabbricati danneggiati, non agibili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
 - c) Fabbricati o porzioni di essi non utilizzabili in quanto assoggettati ad interventi di manutenzione straordinaria o di restauro conservativo, debitamente comprovati da idonea documentazione tecnica. L'esenzione concerne la porzione di fabbricato soggetta ad intervento ed è limitata al periodo di esecuzione dei lavori e comunque per un termine massimo di 3 anni dalla data di avvio degli stessi;
 - d) Legnaie, stalle, fienili, rimesse agricole e simili;

- e) Soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50;
- f) La parte degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando l'assoggettabilità al tributo degli spogliatori, dei servizi e delle aree destinate al pubblico;
- g) Unità immobiliari prive di utenze gas, acqua, luce;
- h) Gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
- i) Sale espositive di musei, pinacoteche e simili.

Le suddette circostanze debbono essere indicate nella dichiarazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

3. con riferimento ai locali delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private:

- a) sono esclusi dal tributo: sale operatorie; stanze di medicazione e ambulatori medici; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
- b) sono assoggettati al tributo: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; le sale di aspetto; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione del tributo.

4. Aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;

Art. 8 - Riduzioni del tributo

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659 della L. 27.12.2013 n. 147, nei casi sotto elencati si applica la riduzione della tariffa unitaria nella misura a fianco di ciascuna fattispecie indicata:

- a) abitazioni con unico occupante, avente una superficie superiore ai 35 mq. utili, escluse le pertinenze: riduzione del 10%;
- b) utenze domestiche di residenti tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento del Comune: riduzione del 20%;

c) utenze domestiche di non residenti che, nelle condizioni di cui al precedente comma 1 lett. b): riduzione del 15%, ad eccezione dei residenti all'estero che beneficiano della riduzione dei due terzi del tributo, in applicazione dell'art. 9 bis del D.L. 28.03.2014, n. 47 e s.m.i..

d) la tariffa si applica in misura ridotta del 20% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché inferiore a 183 giorni nell'anno solare. La riduzione si applica se le condizioni risultano da licenza o atto assertivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

Le riduzioni di cui al comma 1 lett. b) e c), non sono cumulabili con quelle di cui all'art. 9, comma 1 e comma 2.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 660 della L. 27.12.2013 n. 147, nei casi sotto elencati si applica la riduzione della tariffa unitaria nella misura a fianco di ciascuna fattispecie indicata:

a. Qualora si verifichi all'interno della zona gravata di privativa che il servizio istituito ed attivato, non abbia luogo o sia svolto in permanente violazione delle norme contenute nel regolamento comunale del servizio di nettezza urbana, nella zona di residenza ove è collocato l'immobile di residenza o di esercizio dell'attività dell'utente, questi ha diritto sino alla regolarizzazione del servizio - ad una decurtazione del 80% della tariffa dovuta, a partire dal mese successivo alla data di comunicazione per raccomandata all'Ufficio Tributi, della carenza permanente riscontrata e sempre che il servizio non sia regolarizzato entro i trenta giorni successivi. Il responsabile dell'Ufficio Tributi consegna immediatamente copia della segnalazione pervenuta al responsabile del servizio nettezza urbana che rilascia ricevuta sull'originale. Il responsabile del servizio nettezza urbana, previa verifica della fondatezza della segnalazione dell'utente, comunica all'ufficio tributi, entro i 30 gg. successivi, l'intervenuta regolarizzazione del servizio o le cause che l'hanno impedita. In caso di non fondatezza della segnalazione dell'utente, il responsabile del servizio N.U., sempre entro il predetto termine, comunica l'esito negativo della verifica.

b. abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che non siano locate o utilizzate: riduzione del 70%;

c. abitazioni occupate esclusivamente da anziani di età superiore ad anni 65 (sessantacinque), senza figli e con reddito I.S.E.E. fino ad € 6.000,00: riduzione del 70%;

d. abitazioni ad uso principale occupate da soggetti passivi nel cui nucleo familiare è presente uno o più portatori di handicap grave (ai sensi del comma 3 dell'art. 3 della

L.104/1992 - certificato mediante verbale della Commissione per l'accertamento dell'handicap) riduzione della tariffa unitaria in base alle seguenti fasce di reddito I.S.E.E.:

- Reddito fino a € 6.000,00 riduzione del 20%;
- Reddito da € 6.000,01 a € 18.000,00 riduzione del 10%;

L'applicazione delle riduzioni di cui al comma 2 alle lett. d) ed e), è condizionata alla presentazione, entro il 31 marzo di ogni anno, del certificato I.S.E.E.;

e. la tariffa unitaria è ridotta per le attività di nuova costituzione, con esclusione dell'applicazione della riduzione per nuove attività conseguenti a subentri, trasformazioni societarie o altro, nelle seguenti misure:

- primo anno: 90%;
- secondo anno: 70%;
- terzo anno: 50%

Per le imprese che assumono una o più unità lavorative con contratto di durata almeno triennale, la riduzione è estesa ai successivi due anni.

La presente riduzione non è cumulabile con le altre previste dal presente Regolamento.

f. la tariffa unitaria è ridotta del 10% quando si pongono in atto interventi tecnico-organizzativi con effetti accertati di una minore produzione di rifiuti o che agevolino il loro smaltimento o recupero. L'applicazione della riduzione in parola è condizionata alla presentazione di documentazione ritenuta idonea da parte dell'Amministrazione;

g. aree scoperte operative di attività d'impresa (industriale, artigianale, commerciale): riduzione pari al 75% sulla parte variabile del tributo;

attività di artigianato artistico inerenti i settori elencati (restauro, ceramica, oreficeria, lavorazione del bronzo, lavorazione del ferro battuto, lavorazione del cuoio, lavorazione del legno, lavorazione del rame, lavorazione del vetro, strumenti musicali, pittura su telo, vetro e stoffa, lavorazione della cera, sartoria), con laboratorio localizzato nell'area perimetrale comprendente il Centro Storico, Via Orientale e Via Occidentale: riduzione del 99%;

h. locali utilizzati dalle associazioni culturali, di volontariato, politiche, sportive, ricreative, anche a carattere popolare che risultano iscritte alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di applicazione della tassa, nel registro delle forme associative, società cooperative, comunque senza fini di lucro: riduzione del 99%;

i. la tariffa è ridotta del 20% per i primi tre anni per tutti i locali in cui saranno

rimossi apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco lecito con vincite in denaro, come definiti dall'articolo 110 del TULPS, 17 comma 6 lettera a) e lettera b), ed autorizzati a norma degli articoli 86 ovvero 88 del TULPS stesso. La tariffa (parte variabile e parte fissa) è ridotta qualora il richiedente rispetti tutte le condizioni seguenti:

- alla data di presentazione della richiesta di agevolazione detti giochi siano installati e funzionanti da almeno 18 mesi;
- si provveda alla disinstallazione degli stessi, entro e non oltre 60 giorni dalla richiesta di agevolazione;
- siano verificabili e provate entrambe le condizioni precedenti, mediante idonea documentazione (a puro titolo di esempio si pensi ad eventuali contratti di noleggio o di uso dei giochi stessi);
- non vengano reinstallate e utilizzate apparecchiature (di qualsiasi tipo) per il gioco lecito con vincite in denaro per i successivi 4 anni;
- venga presentata idonea istanza di agevolazione entro e non oltre il termine del 30 novembre;

Qualora, a seguito di verifiche disposte dal competente ufficio, i beneficiari contravvengano a quanto previsto dalla presente disposizione, gli stessi decadono dal beneficio e sono perseguiti secondo le vigenti norme di legge;

3. le riduzioni di cui al precedente comma 1 lett. c) e comma 2 lett. b), c) e d) non sono tra loro cumulabili.

4. Il contribuente ha l'obbligo di dichiarare il venir meno delle condizioni che implicano l'applicazione della riduzione della tariffa, entro i termini di cui all'art. 14 del presente regolamento.

Art. 9 - Riduzioni per il recupero

1. A favore delle utenze domestiche che dichiarano di provvedere a compostaggio domestico, mediante comunicazione annuale redatta su modello predisposto dal comune da presentare contestualmente all'avvio del compostaggio, è concessa una riduzione del tributo pari:

- a. al 10% per coloro che utilizzano in conformità alle norme stabilite dal Comune, compostiere domestiche concesse in comodato d'uso gratuito dal Comune medesimo;
- b. al 15% per coloro che utilizzano in conformità alle norme stabilite dal Comune, compostiere domestiche acquistate autonomamente dai contribuenti o altri sistemi equivalenti autorizzati e certificati;

2. Per i residenti nelle località per le quali è adottata per la frazione organica la forma del “compostaggio spinto” (ossia compostaggio previsto come esclusiva forma di riduzione della frazione organica per le utenze domestiche di una intera area omogenea) è prevista una riduzione pari al 20%.
3. Le riduzioni di cui all’art. 9 comma 1 lettere a) e b), non sono tra loro cumulabili.

Art. 10 - Copertura finanziaria delle riduzioni

Ai sensi dell’art. 1, comma 660 della L. 27.12.2013 n. 147, le riduzioni di cui all’art. 8, commi 2 ed all’art.9 del presente regolamento sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all’esercizio cui si riferisce l’iscrizione predetta.

Art. 10 bis - Riduzioni per emergenza di carattere nazionale

Il Consiglio Comunale, con la delibera di approvazione delle tariffe, può introdurre delle riduzioni per le attività chiuse e/o che hanno subito limitazioni delle stesse a causa di emergenza sanitaria o gravi calamità naturali riconosciute con provvedimenti governativi e/o dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile. Tali riduzioni devono essere finanziate con fondi a carico del bilancio comunale e/o con appositi trasferimenti, finanziamenti o altre forme di sostegno da parte dello Stato ed enti sovracomunali.

Nella delibera, di cui al comma precedente, devono essere indicate le categorie di attività a cui applicare le riduzioni, l’ammontare delle riduzioni concesse e la modalità di finanziamento.

Art. 11 - Riduzione ed esenzioni di superficie per produzione di rifiuti speciali non conferibili al pubblico servizio

1.Fermo restando quanto previsto dall’art. 3 comma 1, nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A titolo esemplificativo rientrano in tali fattispecie:

- a) le superfici delle attività artigianali ed industriali in cui sono insediati macchinari automatizzati;
- b) le superfici adibite all’allevamento degli animali ed all’attività agricola di cui all’art. 2135 del C.C.;
- c) locali ed aree destinate alla coltivazione, comprese le serre a terra ad eccezione delle aree e dei locali adibiti alla vendita, deposito, lavorazione e all’esposizione dei prodotti provenienti dalle attività floro-agricole-

vivaistiche (generi alimentari, fiori, piante)

d) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del Direttore Sanitario, a sale operatorie; stanze di medicazione e ambulatori medici; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili; i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

Rimangono assoggettate alla tassa: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le camere di degenza e di ricovero; le eventuali abitazioni; le sale di aspetto; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione del tributo.

2. La parte di superficie dei magazzini di materie prime e di merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali e delle aree scoperte, funzionalmente ed esclusivamente collegata ai locali ove siano insediati macchinari la cui lavorazione genera rifiuti speciali è detratta dalla superficie oggetto di tassazione, fermo restando l'assoggettamento delle superfici destinate allo stoccaggio di prodotti finiti e semilavorati.

3. Nelle ipotesi in cui, per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività, vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani e di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, e pertanto non sia possibile delimitare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento di seguito indicate:

| | |
|--|------------|
| Attività industriali con produzione promiscua (rifiuti speciali e rifiuti urbani e/o assimilati agli urbani) con esclusione dei locali od aree adibite ad uffici, magazzini, depositi, servizi, mense | 80% |
| Attività artigianali con produzione promiscua (rifiuti speciali e rifiuti urbani e/o assimilati agli urbani), con esclusione dei locali od aree adibite ad uffici, magazzini, depositi, servizi, mense | 80% |
| Attività agricole, con esclusione dei locali od aree adibite ad uffici, magazzini, esposizioni | 80% |
| Gabinetti dentistici, radiologici, laboratori odontotecnici e studi medici, con esclusione dei locali od aree adibite a servizi di segreteria, sale d'attesa e uffici | 80% |

4. Qualora i rifiuti speciali siano prodotti nell'esercizio di attività diverse da quelle indicate al comma 3, la superficie esclusa è determinata nella misura del 20%.

5. Per fruire delle esenzioni/riduzioni di cui ai commi precedenti gli interessati devono:

a) commi 1 e 2: indicare obbligatoriamente nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.) nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, specificandone il perimetro mediante documentazione planimetrica in scala 1:100 o 1:200 firmata da un professionista abilitato ai sensi di legge che rappresenti la situazione aggiornata dei locali e delle aree scoperte ed individui le porzioni degli stessi ove si formano di regola solo rifiuti speciali o pericolosi;

b) commi 3 e 4: indicare obbligatoriamente nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.) nonché le superfici occupate indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa ambientale in materia di rifiuti);

c) produrre, entro il termine di presentazione del modello MUD, la documentazione attestante lo smaltimento dei rifiuti presso imprese a ciò abilitate con allegare le copie dei formulari dei rifiuti speciali distinti per codice CER.

6. In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici in cui si producono promiscuamente sia rifiuti urbani che rifiuti speciali, la riduzione di cui al comma 3 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa dichiarazione.

Art. 11- bis - Riduzione per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico.

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2 del D.Lgs. 152/0006, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Le utenze non domestiche di cui al precedente punto sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa, riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.

3. Le utenze non domestiche di cui al comma 1, devono presentare la dichiarazione, in conformità alle indicazioni del successivo comma 4, per comunicare che intendono avvalersi di gestori privati per un periodo non

inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale, previa presentazione di ulteriore dichiarazione per la richiesta di ritornare ad avvalersi del servizio pubblico.

4. La dichiarazione delle utenze non domestiche che chiedono di non volersi avvalere del servizio pubblico deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello in cui intende uscire dal servizio pubblico.

1. Per il solo anno 2021, la dichiarazione di cui al precedente comma, deve essere presentata entro il 31 maggio 2021, per uscire dal servizio pubblico a decorrere dal 1° gennaio 2022. Sono fatte salve le dichiarazioni presentate dopo il termine riportato al periodo precedente purché presentate entro il 1° gennaio 2022.

5. Ai fini dell'applicazione della tassa, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati precedentemente dichiarati. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri. Sono fatte salve le dichiarazioni presentate dopo il termine riportato al periodo precedente purché presentate entro il 1° gennaio 2022.
6. Le utenze non domestiche che svolgono attività agricola che producono rifiuti simili analoghi a quelli delle utenze domestiche, possono presentare apposita istanza per avvalersi del servizio con le modalità di cui al precedente articolo.

Art. 12 - Determinazione delle tariffe

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidata su base giornaliera. Le tariffe sono determinate dal Consiglio comunale entro i termini di legge.

2. Le tariffe sono commisurate alla quantità ed alla qualità media ordinaria di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolta, tenuto conto dei criteri stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999, nonché dalle indicazioni di cui alla deliberazione n. 443 / 2019 di ARERA e s.m.i., e devono assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013, salvo quanto disposto dal successivo comma 660.

1. La determinazione delle tariffe avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani risultanti dal PEF grezzo, come integrato, in conformità al metodo tariffario rifiuti (MTR). di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA. Al fine della determinazione delle tariffe TARI, oltre all'ammontare del citato PEF integrato, occorre considerare anche le cosiddette componenti a valle del PEF, come definite

dalla medesima deliberazione n. 443/2019 di ARERA e s.m.i..

2. In relazione al punto precedente, le entrate riscosse a titolo di recupero dell'evasione costituiscono una componente a valle del PEF e da detrarre al medesimo, al netto dei compensi eventualmente erogati ai dipendenti e degli aggi versati ad eventuali affidatari del servizio di accertamento.
3. Le tariffe sono articolate in base alle categorie di contribuenza di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. In caso di utenze che non trovano riscontro nelle categorie di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la tariffa sarà determinata avendo riguardo ad appropriati coefficienti di produttività specifica determinati mediante metodi diretti od indiretti
4. La delibera di approvazione delle tariffe del tributo stabilisce la ripartizione dei costi del servizio tra utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato e stabilisce i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd di cui all'allegato 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
5. Alle tariffe è aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.
6. Il Consiglio Comunale approva le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. In caso di mancata approvazione delle tariffe del tributo per l'anno successivo, nei termini di cui al precedente periodo, si intendono prorogate la tariffe in vigore.

Art. 13 -Riscossione

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 688, della Legge n. 147 / 2013, il versamento della tassa è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, ovvero tramite la piattaforma dei pagamenti di PagoPA e delle altre modalità previste dalla normativa vigente.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di appositi avvisi di pagamento, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenenti l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali ed aree su cui è applicata la tassa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le relative scadenze, ovvero l'importo dovuto per il pagamento in un'unica soluzione. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019.
3. Il numero di rate e le scadenze sono determinate con delibera di Giunta Comunale da adottarsi entro trenta giorni precedenti la scadenza della prima rata. Nel caso di mancata adozione della delibera di determinazione delle rate e/o scadenze sono confermate le rate e le scadenze dell'anno precedente. Per l'anno 2021 sono fatte salve le rate e le scadenze

stabilite con delibera di Consiglio Comunale n. 15.del 17.05.2021.

4. La determinazione delle singole rate avviene secondo le regole stabilite dall'art. 13, comma 15-ter, del Decreto Legge 201/2011. L'ammontare delle rate scadenti prima del 1° dicembre dell'anno di riferimento sono determinate sulla base degli atti vigenti nell'anno precedente, tenuto conto della situazione del contribuente nell'anno di competenza del tributo. La misura del tributo, in termini percentuali rispetto al totale dovuto, da addebitare al contribuente per le rate con scadenza anteriore al 1° dicembre viene stabilito con la delibera di giunta di cui al comma precedente.

5. Il versamento del tributo non è dovuto quanto l'importo annuale risulta inferiore a € 12,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.

6. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 33, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi corrisposti al tasso legale.

Art. 14 -Dichiarazione

1. I soggetti individuati all'articolo 3 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune, su modello predisposto dal Comune stesso, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui:

a) ha inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree assoggettabili al tributo;

b) si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;

c) si verifica la cessazione del possesso, occupazione o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.

2. Le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di esclusioni di superfici devono essere presentate unitamente alla dichiarazione di inizio di occupazione, ovvero qualora il presupposto sorga successivamente, attraverso l'inoltro del modello appositamente predisposto. Nel primo caso la riduzione decorrerà contestualmente al tributo, nel secondo troverà applicazione dall'anno successivo

Art. 15 - Verifiche ed accertamenti

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato dal responsabile del tributo, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
 - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate o da altre amministrazioni pubbliche, enti pubblici ovvero soggetti gestori di servizi pubblici.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della Legge 27/12/2013, n. 147.
4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della Legge 27/12/2016, n. 296 e dell'art. 1, comma 792 e seguenti, della Legge

27/12/2019, n. 160, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese degli oneri di riscossione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

5. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 16 - Rimborsi e compensazione

Le modalità di rimborso e/o compensazione sono dettagliatamente stabilite dagli artt. 15 e 20 del vigente Regolamento per la gestione delle Entrate comunali a quale si fa espresso rinvio.

Art. 17 - Funzionario Responsabile

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 692 della L. 27.12.2013 n. 147, viene designato il Funzionario Responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale compresa la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 18 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. Le modalità di dilazione sono dettagliatamente stabilite dall'art. 21 del vigente Regolamento per la gestione delle Entrate comunali al quale si fa espresso rinvio.

Art. 19 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910.
2. Ai sensi dell'art.3, comma 10 del D.L. n. 16/2012 non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di Euro 30,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Art. 19 bis - Disposizioni in materia di ravvedimento operoso

1. Il contribuente può avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 18.12.1997 n. 472 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ultimo con le modificazioni introdotte dall'art. 10-bis del Decreto Legge 26.10.2019 n. 124.

2. Per effetto di detto istituto, consistente nella regolarizzazione spontanea di quanto dovuto, il contribuente beneficia della sanzione ridotta, secondo quanto stabilito dalla normativa di cui al

comma 1, purché entro le scadenze stabilite dalla stessa, a condizione che, la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali lo stesso abbia avuto formale informativa. Con il ravvedimento, oltre alla sanzione ridotta, sono dovuti gli interessi legali e il tributo dovuto alle prescritte scadenze.

Art. 20 - Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2021.

Art. 21 - Disposizioni transitorie

1. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e provinciali in materia. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

2. La classificazione delle utenze di cui alla tabella allegata viene riportata ai soli fini del calcolo della tariffa.

Tabelle di cui al D.P.R. n. 158/1999

| Numero componenti del nucleo familiare | Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare | | |
|--|--|--------|------|
| | NORD | CENTRO | SUD |
| 1 | 0,84 | 0,82 | 0,75 |
| 2 | 0,98 | 0,92 | 0,88 |
| 3 | 1,08 | 1,03 | 1,00 |
| 4 | 1,16 | 1,10 | 1,08 |
| 5 | 1,24 | 1,17 | 1,11 |
| 6 o più | 1,30 | 1,21 | 1,10 |

| Numero componenti del nucleo familiare | Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare | | |
|--|---|---------|-------|
| | minim o | massimo | medio |
| 1 | 0,6 | 1 | 0,8 |
| 2 | 1,4 | 1,8 | 1,6 |
| 3 | 1,8 | 2,3 | 2 |
| 4 | 2,2 | 3 | 2,6 |
| 5 | 2,9 | 3,6 | 3,2 |
| 6 o più | 3,4 | 4,1 | 3,7 |

| Attività per comuni > 5000 abitanti | | Kc Coefficiente potenziale produzione | | | | | |
|-------------------------------------|---|--|------|--------|------|------|--------------------|
| | | Nord | | Centro | | Sud | |
| | | min | max | min | max | min | max |
| 1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 0,40 | 0,67 | 0,43 | 0,61 | 0,45 | 0,63 |
| 2 | Cinematografi e teatri | 0,30 | 0,43 | 0,39 | 0,46 | 0,33 | 0,47 |
| 3 | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta | 0,51 | 0,60 | 0,43 | 0,52 | 0,36 | 0,44 |
| 4 | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | 0,76 | 0,88 | 0,74 | 0,81 | 0,63 | 0,74 |
| 5 | Stabilimenti balneari | 0,38 | 0,64 | 0,45 | 0,67 | 0,35 | 0,59 |
| 6 | Esposizioni, autosaloni | 0,34 | 0,51 | 0,33 | 0,56 | 0,34 | 0,57 |
| 7 | Alberghi con ristorante | 1,20 | 1,64 | 1,08 | 1,59 | 1,01 | 1,41 |
| 8 | Alberghi senza ristorante | 0,95 | 1,08 | 0,85 | 1,19 | 0,85 | 1,08 |
| 9 | Case di cura e riposo | 1,00 | 1,25 | 0,89 | 1,47 | 0,90 | 1,09 |
| 10 | Ospedali | 1,07 | 1,29 | 0,82 | 1,70 | 0,86 | 1,43 |
| 11 | Uffici, agenzie, studi professionali | 1,07 | 1,52 | 0,97 | 1,47 | 0,90 | 1,17 |
| 12 | Banche ed istituti di credito | 0,55 | 0,61 | 0,51 | 0,86 | 0,48 | 0,79 |
| 13 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli | 0,99 | 1,41 | 0,92 | 1,22 | 0,85 | 1,13 ²⁰ |
| 14 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 1,11 | 1,80 | 0,96 | 1,44 | 1,01 | 1,50 |

| Attività per comuni > 5000 abitanti | | Kd Coefficiente produzione Kg / mq anno | | | | | |
|-------------------------------------|---|--|-------|--------|-------|------|-------|
| | | Nord | | Centro | | Sud | |
| | | min | max | min | max | min | max |
| 1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 3,28 | 5,50 | 3,98 | 5,65 | 4,00 | 5,50 |
| 2 | Cinematografi e teatri | 2,50 | 3,50 | 3,60 | 4,25 | 2,90 | 4,12 |
| 3 | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta | 4,20 | 4,90 | 4,00 | 4,80 | 3,20 | 3,90 |
| 4 | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | 6,25 | 7,21 | 6,78 | 7,45 | 5,53 | 6,55 |
| 5 | Stabilimenti balneari | 3,10 | 5,22 | 4,11 | 6,18 | 3,10 | 5,20 |
| 6 | Esposizioni, autosaloni | 2,82 | 4,22 | 3,02 | 5,12 | 3,03 | 5,04 |
| 7 | Alberghi con ristorante | 9,85 | 13,45 | 9,95 | 14,67 | 8,92 | 12,45 |
| 8 | Alberghi senza ristorante | 7,76 | 8,88 | 7,80 | 10,98 | 7,50 | 9,50 |
| 9 | Case di cura e riposo | 8,20 | 10,22 | 8,21 | 13,55 | 7,90 | 9,62 |
| 10 | Ospedali | 8,81 | 10,55 | 7,55 | 15,67 | 7,55 | 12,60 |
| 11 | Uffici, agenzie, studi professionali | 8,78 | 12,45 | 8,90 | 13,55 | 7,90 | 10,30 |
| 12 | Banche ed istituti di credito | 4,50 | 5,03 | 4,68 | 7,89 | 4,20 | 6,93 |
| 13 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli | 8,15 | 11,55 | 8,45 | 11,26 | 7,50 | 9,90 |
| 14 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 9,08 | 14,78 | 8,85 | 13,21 | 8,88 | 13,22 |
| 15 | Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato | 4,92 | 6,81 | 6,66 | 7,90 | 4,90 | 8,00 |

| | | | | | | | |
|----|---|------|-------|------|-------|-------|-------|
| 16 | Banchi di mercato beni durevoli | 8,90 | 14,58 | 9,90 | 14,63 | 10,45 | 14,69 |
| 17 | Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista | 8,95 | 12,12 | 9,00 | 10,32 | 10,45 | 13,21 |

| | | | | | | | |
|----|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 18 | Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista | 6,76 | 8,48 | 6,80 | 9,10 | 6,80 | 9,11 |
| 19 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 8,95 | 11,55 | 8,02 | 11,58 | 8,02 | 12,10 |
| 20 | Attività industriali con capannoni di produzione | 3,13 | 7,53 | 2,93 | 8,20 | 2,90 | 8,25 |
| 21 | Attività artigianali di produzione beni specifici | 4,50 | 8,91 | 4,00 | 8,10 | 4,00 | 8,11 |
| 22 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | 45,67 | 78,97 | 29,93 | 90,55 | 29,93 | 90,50 |
| 23 | Mense, birrerie, amburgherie | 39,78 | 62,55 | 24,60 | 39,80 | 22,40 | 55,70 |
| 24 | Bar, caffè, pasticceria | 32,44 | 51,55 | 22,55 | 64,77 | 22,50 | 64,76 |
| 25 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 16,55 | 22,67 | 13,72 | 21,55 | 13,70 | 21,50 |
| 26 | Plurilicenze alimentari e/o miste | 12,60 | 21,40 | 13,70 | 21,50 | 13,77 | 21,55 |
| 27 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio | 58,76 | 92,56 | 38,90 | 98,96 | 38,93 | 98,90 |
| 28 | Ipermercati di generi misti | 12,82 | 22,45 | 13,51 | 18,20 | 14,53 | 23,98 |
| 29 | Banchi di mercato genere alimentari | 28,70 | 56,78 | 32,00 | 60,50 | 29,50 | 72,55 |
| 30 | Discoteche, night club | 8,56 | 15,68 | 6,80 | 16,83 | 6,80 | 16,80 |

Tabella di classificazione delle utenze domestiche e non domestiche

| Categorie utenze domestiche | |
|--|---|
| 1.1 | Un componente |
| 1.2 | Due componenti |
| 1.3 | Tre componenti |
| 1.4 | Quattro componenti |
| 1.5 | Cinque componenti |
| 1.6 | Sei componenti o più componenti |
| Categorie utenze non domestiche | |
| 2.1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto |
| 2.2 | Cinematografi e teatri |
| 2.3 | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta |
| 2.4 | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi |
| 2.5 | Stabilimenti balneari |
| 2.6 | Esposizioni, autosaloni |
| 2.7 | Alberghi con ristorante |
| 2.8 | Alberghi senza ristorante |
| 2.9 | Case di cura e riposo |
| 2.10 | Ospedali |
| 2.11 | Uffici, agenzie, studi professionali |

| | |
|------|---|
| 2.12 | Banche ed istituti di credito |
| 2.13 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli |
| 2.14 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze |
| 2.15 | Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato |
| 2.16 | Banchi di mercato beni durevoli |
| 2.17 | Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista |
| 2.18 | Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista |
| 2.19 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto |
| 2.20 | Attività industriali con capannoni di produzione |
| 2.21 | Attività artigianali di produzione beni specifici |
| 2.22 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub |
| 2.23 | Mense, birrerie, amburgherie |
| 2.24 | Bar, caffè, pasticceria |
| 2.25 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari |
| 2.26 | Plurilicenze alimentari e/o miste |
| 2.27 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio |
| 2.28 | Ipermercati di generi misti |
| 2.29 | Banchi di mercato genere alimentari |
| 2.30 | Discoteche, night club |
| 2.31 | Agriturismi con ristorazione |
| 2.32 | Strutture turistiche extralberghiere senza ristorazione |
| 2.33 | Strutture per eventi, catering, ecc.. |

| | |
|------|---|
| 2.34 | Agriturismi senza ristorazione |
| 2.35 | Parchi gioco e divertimento |
| 2.36 | Aree scoperte operative |
| 2.37 | Strutture turistiche extralberghiere con ristorazione |